



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'art. 1, comma 186, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sul decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, concernente il riparto del contributo di cui al medesimo art. 1, comma 186, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per la corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 "Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati".

Rep. Atti n. 66/CSR del 7 maggio 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 7 maggio 2015:

VISTA la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante "Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'articolo 114 che ha conferito alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 che ha determinato, tra l'altro, le risorse finanziarie da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ed ha individuato, tra le funzioni trasferite, anche le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le risorse finanziarie da erogare alle Regioni a statuto ordinario in materia di salute umana e sanità veterinaria sono state azzerate dall'anno 2012, mentre le Regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia hanno continuato a beneficiare dei trasferimenti statali;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 2011, che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che aveva stabilito che il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, doveva interpretarsi nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non doveva essere rivalutata secondo il tasso d'inflazione;

VISTA la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 settembre 2013, che ha invitato lo Stato italiano a fissare, entro sei mesi dalla data in cui la decisione diventa definitiva, un termine specifico entro il quale si impegna a garantire l'effettiva e rapida realizzazione dei diritti dei ricorrenti, mediante la previsione in favore di ciascuno di essi di una somma corrispondente alla indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 210 del 1992 rivalutata;

VISTO il comma 186 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha previsto che agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla citata legge n. 210, erogati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2012 sino al 31 dicembre 2014, ed agli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo sino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione alle medesime Regioni e Province autonome di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017, e di 146 milioni di euro per l'anno 2018;

CONSIDERATO che il predetto comma 186 ha inoltre previsto che tale contributo sia ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita questa Conferenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 190, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle Regioni entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute;

VISTA la nota in data 17 febbraio 2015, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato lo schema di decreto indicato in epigrafe - trasmesso dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 16 febbraio 2015 - convocando contestualmente una riunione tecnica per il giorno 24 febbraio 2015;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica è emersa la necessità di un approfondimento circa le risorse da erogare in favore delle Autonomie speciali e che, all'esito di detto approfondimento, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla scorta dei dati forniti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha inoltrato, in data 7 aprile 2015, all'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza la versione definitiva dello schema di decreto in questione, con relativa tabella di riparto;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

PRESO ATTO, in particolare, che il riparto del contributo è operato tra le Regioni e le Province autonome interessate in percentuale al numero di indennizzati per ciascuna Regione e Provincia autonoma al 31 dicembre 2014 (pari a 16.072 soggetti per le anticipazioni relative al periodo 2012/2014 e pari a 16.145 soggetti per gli arretrati della rivalutazione dell'integrità integrativa speciale fino al 31 dicembre 2011) e che il medesimo contributo di cui all'art.186, è ripartito in proporzione al fabbisogno relativo alle due componenti, ovvero in misura pari al 70% per le anticipazioni ed al 30% per gli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino al 31 dicembre 2011;

VISTA la nota del 14 aprile 2015, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha trasmesso l'assenso tecnico al riparto sopraindicato;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto di riparto diramato in data 7 aprile 2015, richiedendo che le erogazione, a partire dal 2015, vengano regolarmente corrisposte; richiesta a cui ha fatto seguito un auspicio da parte del Ministero della salute;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, concernente il riparto del contributo di cui all' art. 1, comma 186, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per la corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 "Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati".

IL SEGRETARIO  
Antonio Nadeo



IL PRESIDENTE  
Gianclaudio Bressa